Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Occupazione abusiva di suolo demaniale – Nota alla sentenza delle Terza Sezione della Corte di Cassazione Penale 5 giugno 2007 n. 21809

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Nella sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione è tornata nuovamente a riferire in ordine al reato di abusiva occupazione di suolo demaniale, di cui al combinato disposto degli artt. 54, 55 e 1161 del Codice della Navigazione.

In particolare, la Corte ha riferito in ordine a due aspetti, su cui si ritiene di dover spendere qualche breve cenno.

Ad ogni buon conto, non sembra ozioso premettere come l'art. 1161 citato preveda quattro distinte ipotesi contravvenzionali, e segnatamente distinte: "l'arbitraria occupazione di spazio del demanio marittimo", l'esercizio di attività che ne "impediscono l'uso pubblico", l'esecuzione in tali zone di "innovazioni non autorizzate" e l'"inosservanza delle disposizioni degli artt. 55, 714 e 716 c.n.", in cui la prima riguarda "l'abusiva occupazione diretta" del demanio marittimo, la seconda l'esercizio di attività impeditive dell'uso pubblico che possano svolgersi anche in zone non demaniali e di proprietà privata, la terza l'esecuzione di innovazioni non autorizzate anche in presenza di un rapporto concessorio e la quarta le utilizzazioni della proprietà privata in contrasto con i vincoli, a favore del pubblico demanio marittimo, previsti dal codice della navigazione.

Ciò premesso, quanto alla natura del reato, la Suprema Corte ha chiarito, *rectius*, ribadito, che questo abbia natura permanente, dovendosi tuttavia specificare come, laddove la fattispecie di cui all'art.54 c.n. riveste, per l'appunto, natura permanente, stante che la condotta illecita si compie con il fatto della presa di possesso del bene e si protrae per tutto il tempo in cui questa persiste nel caso contemplato al successivo art. 55, che si sostanzia nell'esecuzione non autorizzata di operare nella zona di rispetto dello stesso demanio, l'azione vietata si perfezione ed esaurisce con la materiale attuazione dell'opera stessa, che va dall'inizio alla ultimazione dei lavori, con la conseguente configurabilità di una permanenza in questo caso circoscritta nell'ambito di questi due momenti.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Orbene, illustrata brevemente la natura delle fattispecie che venivano in essere nel caso afferente la sentenza che si annota, la Terza Sezione della Corte di Cassazione Penale ha ulteriormente tenuto a precisare, quanto alla fattispecie di cui all'art.1161, come l'arbitraria occupazione del demanio marittimo si concretizzi indipendentemente dal fatto che sia stata o meno emessa dalla autorità competente l'ordinanza di sgombero (che, quindi, sotto questo aspetto, rappresenterebbe un mero ed eventuale post factum, la cui violazione peraltro integra l'ulteriore reato previsto dall'art. 1164).

Con la rilevante conseguenza che anche nel caso in cui sia intervenuta una pronuncia di sospensione in via cautelare dell'esecuzione di tale provvedimento da parte del giudice amminstrativo, ai fini della configurazione del reato di cui al cit. art. 1161 c.n., questa si rivelerebbe in ogni caso irrilevante, e quindi priva di effetti giuridici favorevoli per l'imputato, e questo persino a prescindere dalla obiettività giuridica della pronuncia cautelare di sospensione del giudice amministrativo, che, come noto, è una pronuncia resa *rebus sic stant bus* e allo stato degli atti..

Valentina Stefutti

Pubblicato il 30 ottobre 2007

Segue motivazione integrale sentenza

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

*****

Cass. Pen. - Sez – III - Sentenza 21809 del 5 giugno 2007 (Ud.18 apr. 2007)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 18/04/2007
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1249
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 44166/2006
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Scognamillo Salvatore, n. a Napoli il 6 agosto 1959;
avverso la sentenza del tribunale di Napoli del 30 giugno 2006;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per l'annullamento per prescrizione. la Corte osserva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. SCOGNAMILLO SALVATORE n. Napoli 6/8/59, era imputato del reato p. e p. dagli artt. 54, 55, 1161 c.n. perché arbitrariamente occupava un'area del demanio marittimo sita in Napoli Borgo Marinaro, ivi realizzando passerella e pontile in legno e ferro (reato accertato in Napoli il 26/6/01).
Con decreto emesso in data 18/6/04, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di citava in giudizio lo Scognamillo, per rispondere del reato suddetto.
All'udienza del 10/06/2005, le parti prestavano il consenso all'acquisizione dell'attività istruttoria già espletata. Chiusa l'istruttoria dibattimentale, all'esito delle conclusioni, il tribunale di Napoli con sentenza del 30 giugno 2006 dichiarava lo Scognamillo colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di Euro 300,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Riteneva il tribunale che era risultato provato che l'imputato aveva occupato arbitrariamente un'area del demanio marittimo sita in Napoli al Borgo Marinaro, realizzando un pontile in ferro eccedente la superficie di 22 mq., regolarmente in concessione, oltre ad un casotto di mq. 2,9 ed un cancello in ferro, anch'essi abusivi. Nè - secondo il tribunale - poteva accogliersi la tesi sostenuta dalla difesa secondo la quale il reato non sussisteva in quanto, a seguito di ricorso al T.A.R. in data 10/11/00, l'imputato aveva ottenuto la sospensione del provvedimento di sgombero dei 6/09/00. Inoltre il

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

tribunale osservava che la contravvenzione di cui all'art. 1161 c.n. aveva natura permanente e la permanenza si protraeva per tutta la durata dell'occupazione; da ciò derivava che non poteva dirsi maturata la prescrizione richiesta dalla difesa. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con un unico motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui si denunciala contraddittorietà dell'impugnata sentenza nonché la violazione di legge.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Va innanzi tutto ribadito - come già affermato da questa Corte (Cass., sez. 3^, 06-11-2003, Armanno) che il reato di occupazione abusiva di area demaniale, di cui agli artt. 54 e 1161 c.n., ha natura permanente, e la permanenza può cessare o per atto volontario dell'agente o per altre cause che impediscano la prosecuzione dell'utilizzazione dell'area, quale un provvedimento di sequestro del manufatto con la cui realizzazione risultava integrato il reato. Sicché il reato contestato non può dirsi prescritto. Quanto poi all'invocata sospensione disposta dal TAR adito dal ricorrente deve ribadirsi (cfr. Cass., sez. 3^, 15-05-1996, Guercia) che il reato di cui all'art. 1161 c.n. consiste nell'arbitraria occupazione del demanio marittimo e si concretizza indipendentemente dal fatto che sia stata o meno emessa dalla autorità competente l'ordinanza di sgombero (la quale, quindi, è solo un eventuale post factum, la cui violazione peraltro integra l'ulteriore reato previsto dall'art. 1164 c.n.); consegue che l'eventuale sospensione dell'esecuzione di tale provvedimento, da parte degli organi giurisdizionali, amministrativi, è del tutto irrilevante ai fini della configurazione del reato di cui al cit. art. 1161 c.n., avuto riguardo, oltre tutto, alla obiettività giuridica della sospensione che è una pronuncia rebus sic stantibus, allo stato degli atti e di natura cautelare.
3. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2007

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248